



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 80 del 07/08/2020

Repertorio Generale n. 1021 del 07/08/2020

Oggetto: CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, "OMISSIS", AI SENSI DELL'ART. 39 DEL C.C.N.L. 21/05/2018. PERIODO 21/07/2020 FINO AL 15/09/2020.-.



COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determinazione Dirigenziale n. 80 del 07/08/2020

Oggetto: CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, "OMISSIS", AI SENSI DELL'ART. 39 DEL C.C.N.L. 21/05/2018. PERIODO 21/07/2020 FINO AL 15/09/2020.

IL COMANDANTE

Vista la richiesta assunta al protocollo generale dell'ente in data 04/08/2020 al nr. 0018018, presentata dalla dipendente a tempo indeterminato, "Omissis", assegnata al Corpo Polizia Municipale, con la quale chiede la concessione di un periodo di aspettativa per motivi di salute, decorrenti dal 21 luglio 2020 fino al 15/09/2020.

Richiamato l'art. 39 del CCNL del 21/05/2018 comparto Regioni ed Autonomie Locali, che prevede la possibilità per i pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di potere chiedere un'aspettativa per motivi personali o di famiglia, senza retribuzione senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;

Considerato che la fruizione di tale aspettativa può essere legittimamente rifiutata quando l'assenza dal lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio.

Atteso, pertanto, che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ed in relazione alle motivazioni asserite dalla dipendente.

Precisato che:

- qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, il dipendente è tenuto a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni, o a riprendere servizio di propria iniziativa negli stessi termini;
- durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi (art. 53 D.Lgs. 165/2011);
- il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.

Visto l'art. 39 del CCNL 21/05/2018;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi dell'Ente.

Visto il D.lgs. 267/00;

Visto l'Ordinamento Enti Locali in Sicilia

Visto il bilancio corrente esercizio in corso di formazione

DETERMINA

Per quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di concedere alla dipendente a tempo indeterminato, "Omissis", assegnata al corpo Polizia Municipale, l'aspettativa non retribuita per motivi personali, ai sensi dell'art 39 del CCNL 21/05/2018, per il periodo decorrente dal 21/07/2020 al 15/09/2020.
2. di dare atto che durante il periodo di assenza non spetta alcuna retribuzione e non decorre l'anzianità di servizio, e che, pertanto, tale periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
3. di trasmettere la presente Determinazione all'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza.
4. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile.
5. di comunicare il presente provvedimento alla dipendente "Omissis".
6. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio del Personale.
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto secondo le vigenti normative in materia, con esclusione del nominativo della dipendente.

Taormina, 7 agosto 2020

Il comandante
Dott. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale